UNIVERSITÀ
degli STUDI
di CATANIA

Il RETTORE
Piazza Università n. 2 - 95131 Catania
tel. 095/4788011 - fax 095/4788005

Prot. _____ all.

Data

Spett.le FAI

FONDO AMBIENTE ITALIANO

info@fondambiente.it

e p.c. Al DSPS

Al Direttore generale

Oggetto: Collaborazione con il FAI - FONDO AMBIENTE ITALIANO -Proposta.

Con riferimento alla collaborazione, giusta delibera del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, verbale n. 4 dell'11.02.2020 e del 26.02.2020 (prosecuzione), prot. 263460/20, l'Università degli studi di Catania, per il tramite della suddetta struttura didattica, codice fiscale 02772010878, con sede in Catania, p.zza Università n. 2, rappresentata dal sottoscritto Rettore, prof. Francesco Priolo,

Premesso che
L'Università degli Studi di Catania:
• promuove e organizza la ricerca scientifica e l'istruzione superiore integrando le attività di ricerca e quelle didattiche;
• il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali è la struttura di riferimento dell'Ateneo di Catania nell'ambito delle scienze politiche e sociali;
• il Dipartimento di Scienze Politiche dispone delle competenze scientifiche e professionali specialistiche nonché di ampia e documentata esperienza;
• il Corso di Laurea magistrale in Storia e Cultura dei Paesi Mediterranei - LM84 (di seguito Corso LM84) mira a creare specifiche professionalità nel campo dell'industria turistica e culturale, della riqualificazione del territorio e della progettazione museale;
• il Corso LM84 partecipa al progetto TEMA+, un Master Erasmus Mundus in "EUROPEAN TERRITORIES - HERITAGE AND DEVELOPMENT" gestito da un consorzio coordinato dall'Università Eötvös Loránd di Budapest e composto dall'Ateneo catanese, dall'École des Hautes Études en Sciences Sociales di Parigi (Francia), l'Università Karlova di Praga (Repubblica Ceca) e dall'Università di Laval (Canada);
• gli ambiti professionali cui si indirizza il Corso LM84, sono:
  - attività connesse ai settori dei servizi e delle iniziative culturali in istituzioni specifiche come archivi di stato, biblioteche, sovrintendenze, centri culturali, fondazioni, musei; centri studi e di ricerca, pubblici e privati;
  - istituzioni governative e locali nei settori dei servizi culturali e del recupero di attività, tradizioni e identità locali anche in relazione alle attività del turismo e della progettazione e valorizzazione del territorio e del patrimonio culturale e ambientale.

Il FAI:

• è una Fondazione senza scopo di lucro costituita il 28/04/1975 e riconosciuta con D.P.R. n. 941 del 3.12.1975, iscritta al Registro delle Persone Giuridiche della Prefettura di Milano al n. 86, che riceve per donazione, eredità o per concessione beni di valore storico, artistico e naturalistico, li restaura e li apre al pubblico, consentendone la fruizione. Scopo e finalità del FAI sono tra l'altro l'educazione e l'istruzione della collettività alla difesa dell'ambiente e del patrimonio artistico e monumentale italiano;
• ha una missione che, alla luce di tale specificità, consiste nel:
- curare in Italia luoghi speciali per le generazioni presenti e future;
- promuovere l'educazione, l'amore, la conoscenza e il godimento per l'ambiente, il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione;
- vigilare sulla tutela dei beni paesaggistici e culturali, nello spirito dell'articolo 9 della Costituzione;
• attraverso una collaborazione di questo tipo il FAI ha la possibilità di diffondere la sua mission tra i giovani studenti universitari;
• opera attivamente sul territorio con iniziative di valorizzazione culturale attraverso le Presidenze Regionali e le Delegazioni FAI, aventi il compito di realizzare le finalità della Fondazione nel proprio territorio di competenza.

Considerato che

L'Università e il FAI, denominati di seguito "le Parti", hanno interesse comune a sviluppare, con riferimento al patrimonio culturale, attività di ricerca, formazione e valorizzazione con l'utilizzazione delle rispettive risorse e nell'ambito dei ruoli e delle competenze di ciascuna, attraverso la collaborazione su progetti e iniziative comuni.

Propone quanto segue

Articolo 1
L'Università ed il FAI, nell'ambito delle rispettive funzioni, competenze e ruoli istituzionali, si impegnano a sviluppare un'organica collaborazione nei seguenti campi di attività quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- svolgere attività di ricerca di comune interesse negli ambiti sopra indicati, in coerenza con le finalità istituzionali dell'Università e del FAI;
- formare risorse di elevata qualificazione tra gli operatori del settore attraverso la realizzazione di attività formative di diverso tipo, di volta in volta individuate e concordate, quali ad esempio l'organizzazione di conferenze e seminari;
- attivare stage e tirocini per corsisti immatricolati ai suddetti corsi di laurea in ottemperanza alla vigente normativa in materia;
- promuovere la cultura scientifica di ricerca, di analisi e di didattica proprie del mondo universitario ai fini della conoscenza storica, della valorizzazione e della promozione dei beni culturali locali anche attraverso la partecipazione degli studenti dell'Università alle attività organizzate dalla Delegazione FAI di Catania;
- diffondere reciprocamente le iniziative congiunte attraverso i propri canali istituzionali.

Articolo 2
Le Parti, come innanzi costituite, si impegnano ad operare congiuntamente nella definizione ed elaborazione di programmi operativi, sulle linee di attività della presente proposta.

Articolo 3
Per l'attuazione di ciascuno dei programmi, delle azioni o progetti di cui all'art.1, dovrà essere stipulato un apposito Accordo Attuativo.
Tale accordo dovrà contenere:
- gli obiettivi da conseguire e le specifiche attività svolte in collaborazione e quelle di competenza di ciascuna parte;

- le modalità di esecuzione e la durata delle attività;
- l'ammontare di eventuali costi nonché la relativa ripartizione degli stessi tra le parti;
- il personale coinvolto;
- l'individuazione dei locali e delle attrezzature destinati allo svolgimento delle iniziative nel rispetto dei regolamenti interni delle parti;
- il regime delle proprietà delle conoscenze acquisite congiuntamente o singolarmente dalle parti, nonché dei risultati conseguiti congiuntamente o singolarmente dalle stesse;
- le disposizioni in materia di sicurezza, di riservatezza e di trattamento dei dati;
- i responsabili di ciascuna parte per la corretta esecuzione delle disposizioni contenute nei singoli atti esecutivi.

Potranno inoltre essere attivate iniziative di tirocinio, che, in attuazione della normativa vigente, saranno disciplinate con la sottoscrizione di specifici progetti formativi concordati tra le Parti.

Articolo 4

Le Parti istituiranno una Commissione tecnica operativa per la gestione del presente accordo. La Commissione si compone di 4 membri: n. 2 membri, di cui uno con funzione di Presidente, designati dal Rettore dell'Università degli Studi di Catania, su proposta della struttura didattica interessata, e n. 2 membri designati dal FAI. Le parti provvederanno alla designazione dei membri comunicandone per iscritto i nominativi all'altra parte entro 30 giorni dalla data di stipula del presente accordo. La sostituzione dei componenti la presente Commissione potrà avvenire per iniziativa delle parti e va tempestivamente comunicata al Presidente della Commissione. Al Comitato viene affidato il compito di:
- fissare periodicamente le linee generali delle attività e le iniziative concrete da svolgere;
- individuare le possibili fonti di finanziamento e i soggetti potenzialmente interessati alle attività oggetto della proposta, cui affidare specifici compiti, concordare i tempi di realizzazione, seguirne l'avanzamento, richiedere relazioni intermedie e finali.

Articolo 5

Ciascuna delle due Parti elaborerà programmi di attività da sottoporre all'altra Parte, al fine di promuovere i rispettivi progetti ed attuare le più appropriate forme di collaborazione.

Articolo 6

Tutte le informazioni risultanti dalle attività congiunte realizzate sulla base della presente proposta saranno a disposizione di entrambe le Parti, a meno che non sia diversamente stabilito dagli eventuali accordi di attuazione. Le Parti si danno atto dell'esigenza di tutelare e promuovere l'immagine dell'iniziativa comune e quella di ciascuna di essa. In particolare, il logo dell'Università e quello del FAI potranno essere utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto della presente convenzione previo apposito nulla osta di ciascuno.

Articolo 7

Ciascuna Parte provvederà alla copertura assicurativa del proprio personale che in virtù della presente proposta verrà chiamato a frequentare la sede di esecuzione dei lavori.

Articolo 8

La presente proposta entrerà in vigore al momento dell'accettazione e avrà validità triennale, con possibilità di rinnovo, previa approvazione da parte degli organi competenti. Ciascuna Parte potrà recedere mediante comunicazione scritta da inviare alla controparte presso il domicilio eletto in epigrafe, almeno sei mesi prima della scadenza senza pregiudizio delle azioni pendenti che non verranno immediatamente interrotte dalla Parte che non ha chiesto il recesso. Ogni emendamento alla presente proposta, concordato tra le Parti, dovrà essere formulato per iscritto ed approvato dalle parti.

Articolo 9
L'Ente dichiara di aver preso visione del Codice etico emanato dall'Università con D.R. n. 2637 del 6.8.2015 e del Codice di comportamento dell'Università emanato con D.R. n. 2352 del 5.6.2014, pubblicati sul sito web dell'Ateneo nella sezione "Amministrazione trasparente" e a far osservare ai propri collaboratori, per quanto compatibili con il ruolo e con l'attività svolta, gli obblighi di condotta in essi previsti, nonché di essere consapevole che la violazione di tali obblighi di condotta può costituire causa di risoluzione dell'accordo, fermo restando l'eventuale risarcimento del danno.

Articolo 10
Le questioni relative all'attuazione, interpretazione ed esecuzione della presente proposta e relativa accettazione restano soggette alle leggi vigenti, anche in ordine alla soluzione di eventuali controversie e il foro competente è quello di Catania.

****

Si resta in attesa di Vostra comunicazione, sottoscritta digitalmente da persona autorizzata, con allegata la presente proposta in segno di completa accettazione della stessa, da inviare all'indirizzo mail: protocollo@pec.unict.it
Cordiali saluti.

Il Rettore

Francesco Priolo

f.to digitalmente

PRIOLO
FRANCESCO
18.05.2020
10:04:01
UTC

11

FAI FONDO AMBIENTE ITALIANO

Direzione e Uffici

Il FAI - Fondo Ambiente Italiano con sede legale in Milano, in via Carlo Foldi n. 2, Fondazione privata riconosciuta con D.P.R. 3 dicembre 1975 n. 941, iscritto nel Registro delle Persone Giuridiche della Prefettura di Milano al numero 86, nella persona del Direttore Generale, dott. Angelo Maramai, domiciliato per la carica presso la sede della Fondazione, dichiara di accettare integralmente la Proposta di Convenzione dell'Università degli Studi di Catania prot. n. 271107 del 18.05.2020, che si allega alla presente.

Milano, 25 novembre 2020

Il Direttore Generale
FAI - Fondo per l'Ambiente Italiano

FAI - Fondo Ambiente Italiano
La Cavallerizza - Via Carlo Foldi, 2 - 20135 Milano - t. 02 4676 151 - f. 02 4819 3631
info@fondoambiente.it – PEC (posta elettronica certificata) 80102030154ri@legalmail.it - www.fondoambiente.it

Fondazione nazionale senza scopo di lucro per la tutela e la valorizzazione dell'arte, della natura e del paesaggio italiani.
Riconosciuta con DPR n. 941 del 3.12.1975 - Reg. Persone Giuridiche Prefettura MI n. 86 - C.F. 80102030154 - P.IVA 04358650150